



Convenzione Quadro per i tirocini di formazione ed orientamento tra
Università degli Studi di Trieste

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

L'Università degli Studi di Trieste, con sede in Trieste, P.le Europa n° 1, C.F. n° 80013890324, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Domenico ROMEO, nato a Monfalcone (GO) il 13.01.1938

E

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sede in Roma, Via di San Basilio n. 72, C.F. n. 80191430588, d'ora in poi denominato "Consiglio", rappresentato dal Presidente, Per. Ind. Berardino CANTALINI, nato a Navelli (L'Aquila) il 16.10.1941

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, di riforma degli ordinamenti didattici, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 1 lettera f) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso;

RECEPENDO i principi del Protocollo d'Intesa del 24 aprile 2002 tra CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e CNPI – Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art. 55, comma 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" che prevede, per l'accesso agli esami di Stato per la professione di perito industriale, la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi;

VISTO l'art. 6, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che prevede "Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore";

α

Gilli

TENUTO CONTO di quanto dispone l'art. 55, comma 2, lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, relativamente alle classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di perito industriale;

VISTO l'art. 10, comma 1, del D.M. 509/99 che prevede tra le attività formative indispensabili per il conseguire gli obiettivi formativi qualificanti individuati per ogni classe dai decreti ministeriali, le attività formative (lettera f) volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142";

VISTO l'art. 5 del Regolamento didattico di Ateneo che prevede che il Regolamento didattico di ciascun corso di studio disciplini le modalità di svolgimento delle eventuali attività di tirocinio previste dai curricula

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il soggetto promotore si impegna ad istituire tirocini curriculari della durata di due e tre mesi ai quali vengono assegnati rispettivamente 6 e 9 crediti formativi.

Art. 2

Le Facoltà del soggetto promotore coinvolte nella presente convenzione quadro sono quelle in cui sono attivati presso il soggetto corsi di laurea nelle classi indicate nell'art. 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 328 del 5 giugno 2001, il Consiglio si impegna a promuovere l'accoglimento, presso le strutture degli studi professionali dei propri iscritti, dei soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta del soggetto promotore, in riferimento all'art. 2, comma b), del Decreto attuativo n. 142 del 25 marzo 1998.
2. Ciascuno studio professionale che intenda ospitare soggetti in tirocinio formativo e di orientamento dovrà stipulare apposita convenzione con il soggetto promotore, secondo lo schema approvato dal Senato Accademico in data 11.06.2002.

Art. 4

Il Consiglio riconosce la validità dei tirocini curriculari che si siano svolti in convenzione con il soggetto promotore presso i soggetti indicati all'art. 18, comma I lett. c), della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il Consiglio riconosce il tirocinio curriculare come parte costitutiva del tirocinio richiesto per l'accesso alla professione di perito industriale.

Art. 5

2

La presente convenzione quadro ha la durata di un anno dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Trieste, 17. 12. 2004

Per l'Università degli Studi di Trieste

IL RETTORE
(Prof. Domenico ROMEO)

Domenico Romeo
.....



Per il Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

IL PRESIDENTE
(Per. Ing. Berardino CANTALINI)

Berardino Cantalini
.....

